Le basi scientifiche nella consulenza tecnica d'ufficio nell'ascolto del minore

La Carta di Noto: il perito torna ausiliario

Avv. Claudio Bossi – studio legale B.B.D.

Corso di formazione per avvocati

Verbania 30 novembre 2010

L'operare senza regole è il più difficile e faticoso mestiere di questo mondo.
A. Manzoni

La prova scientifica

Mai come in questo particolare momento storico i giuristi italiani e gli operatori processuali sono e si sentono affascinati dal dibattito sulla cosiddetta "prova scientifica".

Pur non essendo il tema diretto di questo seminario, pare opportuno tentare di definire cosa debba intendersi per prova scientifica.[1]

La definizione che appare maggiormente in grado di identificarne il concetto pare essere quella proposta da Oreste Dominioni[2] che così la definisce: " in generale può dirsi si tratti di operazioni probatorie per le quali, nei momenti dell'ammissione, dell'assunzione e della valutazione, si usano strumenti di conoscenza attinti alla scienza e alla tecnica, cioè a dire principi e metodologie scientifiche, metodiche tecnologiche, apparati tecnici il cui uso richiede competenze esperte"

Così definito il concetto di prova scientifica, non può non rilevarsi come esso sia, quasi ontologicamente, escluso e per certi versi del

---

[1] Per una disamina intorno alla prova scientifica, interessante ed approfondita vv. O. Dominioni "La prova penale scientifica" Giuffrè ed. 2010.

[2] O. Dominioni op. cit.

tutto estraneo alla capacità, ed anche alla volontà normativa, del Legislatore.[3]

Egli, da un lato utilizzando il principio di atipicità della prova,[4] e dall'altro conscio della necessità di non poter prevedere l'evoluzione delle conoscenze tecniche, sceglie di non identificarne la natura e non disciplinarne oggetto e regole, aprendo per così dire la porta, in relazione alla "scientificità" dei risultati della prova ad un appassionante dibattito dai contenuti tipicamente epistemologici.

Unico limite posto dal Legislatore alla prova scientifica è costituito dalla "impossibilità di pregiudicare la libertà morale della persona".[5]

Ma cosa deve intendersi per libertà morale?

Da subito nel ragionare in ordine alla portata della prova scientifica ci si scontra, almeno per definirne i limiti di ammissibilità, o meglio per dar atto e conto di quali prove siano "inammissibili", con definizioni di carattere più filosofico che giuridico.

Definire la "libertà morale" appare essere opera non semplice, ma, forse, un qualche spunto può trarsi da quel paio di millenni che l'Uomo ha passato ad interrogarsi circa la definizione di Libertà, di Morale e, evidentemente, di Libertà Morale contrapposta alla Costrizione fisica.

---

[3] O. Dominioni op. cit. ed ivi

[4] Articolo 189 c.p.p.

[5] Articoli 188 e 189 del codice di rito.

Semplificando tesi e concetti meritevoli di ben altri commentatori[6] possiamo dire che per Libertà Morale può , almeno per quanto concerne il tutto sommato ristretto ambito della presente disamina, intendersi la **possibilità concessa al soggetto di esprimere liberamente la propria volontà senza che la medesima, da identificarsi attraverso la comunicazione di origine verbale, sia fatta oggetto d'analisi, condotta con l'ausilio di apparecchiature scientifiche o tecniche mediche, volta ad accertarne la rispondenza ai dati fattuali direttamente percepiti dal soggetto medesimo**.

La definizione, necessariamente complessa, pare dar atto di come il limite imposto dal Legislatore, con scelta figlia di straordinaria capacità di rispetto per il "libero arbitrio" sia non di poco conto.

In Italia, allo stato, non sono ammissibili, pur se la loro efficacia e validità fosse da ritenersi scientificamente provata, tutte le tecniche che intervengano sulla possibilità di scoprire e verificare l'esatta corrispondenza tra il dichiarato ed i fatti percepiti dal soggetto attraverso la compressione della sua possibilità di mentire.

Il Lie detector, l'ipnosi, ed ogni altra tecnica volta a comprimere la libertà morale del soggetto risultano essere assolutamente vietati.

Altrettanto vietata, per finalità equiparabili a quelle attinenti all'esercizio del libero arbitrio, ovvero della libertà morale, è, in fase

---

[6] Da Aristotele ad Hegel, passando per i maggiori esponenti delle religioni monoteiste, sono davvero molti i pensatori che si sono intrattenuti in ordine alla definizione ed alla portata del concetto.

d’accertamento della responsabilità penale, l’utilizzo della perizia psicologica.[7]

Definita, certamente in maniera non esaustiva, la “prova scientifica” e determinatone, in negativo, il contenuto, occorre verificare quali siano le caratteristiche che essa debba possedere, ontologicamente, affinché una “prova” possa essere definita come tale.

[7] Articolo 220 secondo comma c.p.p.

Le caratteristiche della prova scientifica

A costo d'apparire banali riteniamo opportuno ribadire come la prova scientifica rientri certamente nell'ambito delle prove atipiche, ma non si esaurisca nel medesimo, costituendone da un canto un sottosistema e, dall'altro, sconfinando nel campo delle prove tipiche, ma comunque caratterizzata, proprio per sua stessa intrinseca natura dalla capacità di dispiegare i propri effetti sul processo in modo massiccio ed invasivo.

Come delimitare un area tanto vasta e potenzialmente capace di produrre effetti tanto importanti sul meccanismo processuale?

Al fine di individuare le caratteristiche della prova scientifica è bene partire, con definizione degna di Monsieur de Lapalisse, dalla considerazione che la prova scientifica si caratterizza per l'utilizzo nell'espletamento o nelle modalità di raccolta della stessa, dell'utilizzo di uno strumento comportante specifiche competenze tecniche.

A chiarire ulteriormente la definizione deve aggiungersi che per prova, termine che viene utilizzato ed inteso per definire concetti certamente diversi tra loro, deve intendersi "risultato della prova".

Ovvero "**prospettazione finalizzata a dar lettura di elementi di fatto raccolti, o interpretati, facendo ricorso a specifiche competenze tecniche od a strumenti che richiedano per il loro**

utilizzo la conoscenza di tecniche particolari e di non comune divulgazione"

Ancora una volta la definizione, apparentemente banale, apre il campo, o meglio, spalanca le porte dell'immensa problematica connessa all'utilizzo di tecniche o conoscenze di non comune divulgazione e, conseguentemente, di "sapere comune" e "patrimonio culturale dell'uomo medio".[8]

Ciò che, sempre ai limitati fini della presente trattazione, è interessante sottolineare sono gli effetti che la definizione di scientifica, attribuita ad una prova, può importare rispetto alla valutazione che Giudice, Pubblico Ministero e Difensori, sono chiamati a farne.

Ciascuno forte delle proprie conoscenze, del proprio sapere, e consapevole delle caratteristiche intrinseche della prova scientifica.

Ovvero: le parti processuali ed il Giudice terzo, sanno che si trovano innanzi ad un "risultato della prova" che essi, seppur dotati, almeno si spera, di livello culturale medio alto, non possono, per definizione, essere in grado di penetrare e comprendere con modalità analoghe, tanto a livello cognitivo quanto a livello interpretativo, a quelle che solitamente possono applicare alle altre prove.

---

[8] Ancora una volta per chi voglia cimentarsi in una interessante ricostruzione dei parametri sopra accennati si segnala O. Dominioni op.cit. ed ivi gli studi ed i contributi citati.

In altre parole, le parti ed il Giudice sono posti a fronte di un "risultato della prova" che non possono interpretare, comprendere, analizzare, confutare, poiché, la stessa natura del procedimento attraverso cui esso si è determinato, comporta conoscenza scientifiche o tecniche che non sono proprie del loro "background".

Un "risultato" che, dunque, se non è interpretabile poiché già frutto di questa operazione condotta da un terzo, rischia di diventare un vero e proprio postulato su cui fondare le sorti del processo.

Ed in ultima analisi la stessa sentenza.

Non è un caso che molte pronunce giudiziali, vuoi in campo civile vuoi in campo penale, si poggino e fondino sui risultati di quella che è certamente una prova scientifica tipica, ovvero la perizia.

Essa certamente è una prospettazione al Giudice "**finalizzata a dar lettura di elementi di fatto raccolti, o interpretati, facendo ricorso a specifiche competenze tecniche od a strumenti che richiedano per il loro utilizzo la conoscenza di tecniche particolari e di non comune divulgazione"**

Il perito, ed i consulenti delle parte, prospettano al Giudice un lettura di elementi fattuali (non è forse un elemento fattuale anche l'esistenza di un vizio di mente, di un disturbo di personalità, di un'anomalia personologica, di alterazione psicologiche?) raccolti facendo ricorso a specifiche competenze (quelle proprie dello psichiatra o dello psicologo o del criminologo o del testista) od a

strumenti (i test) che richiedano per il loro utilizzo la conoscenza di tecniche particolari e di non comune divulgazione (tutti o quasi conoscono il test di Rosarch ma pochi lo sanno interpretare).

Dunque a ben vedere la perizia offre un “risultato della prova” che, come tale non potrebbe essere interpretato.

Ed allora apparirebbe corretto che il Giudicante su quello che è un risultato, ovvero un approdo dell’iter logico innestato dalla prova, si affidasse ai fini di giungere all’emanazione del provvedimento richiestogli.

Ci si troverebbe dinnanzi ad un “risultato” del procedimento non più scaturito dal confronto dialettico tra tesi e antitesi sostenute dalle parti ma ad una vera e propria delega affidata allo “scienziato” ad interpretare i fatti, scavalcando la funzione delle parti processuali, a fornire lettura e, in ultima analisi, ad applicare la norma.

Una totale abdicazione delle funzioni tipiche del processo innanzi all Scienza.

A ben vedere si tratterebbe, o forse si tratta(?) di una scorciatoia comoda e rassicurante.

Tutto ciò che è scientificamente accertato è.

E se è non c’è bisogno di affannarsi a ricercare spiegazioni, motivazioni, logiche ricostruzioni.

Tutti sappiamo, perché ce lo ha detto la Scienza, anche se non le abbiamo mai viste, che esistono particelle piccolissime che si

chiamano “atomi” e che costituiscono la parte elementare della materia.

Ci crediamo, tanto dal definirle “indivisibili”.

Poi arrivano i quark, e quella stessa Scienza ci dice che gli atomi sono divisibili.

E poi ?

Oltre la battuta ciò che interessa è che la scienza, o meglio le scoperte necessitano, per essere considerate acquisizioni scientifiche e quindi postulati da cui partire o elementi atti a smontare i postulati già acquisit, di riscontri oggettivi ed esami.

Riscontri oggettivi ed esami che sono effettuai e forniti dalla stessa comunità scientifica nell’ambito della quale opera lo scienziato che abbia proposto o formulato la teoria.

Può dirsi che un simile principio debba valere anche per le scienze forensi ?

Ovvero che i “risultati delle prove” apportati dalle “prove scientifiche” debbano essere assoggettati, affinchè essi possano assumere ed assurgere a quella valenza, straordinaria, di cui abbiamo parlato, agli stessi canoni adottati dalla scienza al fine di verificare la fondatezza delle teorie proposte ?

La risposta indubitabilmente non può che essere positiva.

Il procedimento di “falsificazione”[9] della teoria scientifica non può certo essere riprodotto, totalmente e fedelmente, in un aula di Tribunale ma, certamente, l’esecuzione della “prova scientifica” deve necessariamente attenersi a rigidi criteri scientifici di validazione dei metodi utilizzati e di interpretazione dei risultati ottenuti.

[9] In punto è sufficiente richiamarsi ai molti lavori in tema effettuati da Filosofi della scienza

La sentenza Daubert

L'analisi della prova scientifica, allo stato, non può prescindere dall'analisi, che per quanto di interesse sarà necessariamente limitata, della sentenza "Daubert v Merrel dow Pharmaceuticals inc."[10]

Si tratta di una pronuncia resa dalla suprema Corte degli Stati Uniti d'America che ha costituito, ed ancora costituisce nonostante le necessarie e ovvie evoluzioni giurisprudenziali ed interpretative[11], la base fondamentale da cui partire per l'analisi di scientificità della prova di cui viene richiesta l'ammissione al processo.

Ai fini di stabilire se la prova richiesta sia o meno prova scientifica[12] occorre che:

essa si basi su di un principio scientifico o della tecnologia ritenuto e considerato valido.

Non generalmente accettato ma valido.

La differenza, all'evidenza, non è solo terminologica.

Il principio scientifico o la metodologia tecnologica oltre ad essere teoricamente validi, devono essere applicati correttamente al caso concreto

---

[10] 509 U.S. Court 579 (1993)

[11] Cfr. O. Dominioni op. cit.

[12] La questione, apparentemente poco importante per il diritto italiano, è fondamentale per il diritto statunitense che non conosce le figure del perito ma dell'expert fitness il cui esame viene condotto con modalità particolari.

Essa sia in grado di apportare conoscenze per la ricostruzione del singolo fatto di cui ci si occupa.

La ricorrenza dei tre criteri descritti è da verificarsi a cura del Giudice che, negli Stati Uniti esercita il cosiddetto potere di "gatkeeping", ovvero decide se ammettere o meno la prova scientifica.

Si tratta di tre criteri fondamentali ma che, non necessariamente definiscono l'ambito del potere di "gatekeeping".[13]

Il Giudice, nel sistema americano, resta ed è il dominus dell'ammissione della prova, di cui non conosce il contenuto, ma di cui deve sapere e conoscere l'attendibilità, astratta, del risultato allorchè si tratti di prova scientifica.

Una simile funzione svolge, a ben vedere, anche il Giudice Italiano in riferimento all'ammissione della perizia.

Egli decide se "ammettere" o "disporre" perizia.

Lo fa sulla scorta dello stimolo delle parti o poiché autonomamente convinto della necessità di affidarsi al "risultato della prova" prodotto da un esperto.

Ma nel far ciò egli è sempre posto a conoscenza, o meglio sottopone al "Daubert Test" la scienza di cui si servirà per effettuare la perizia?

La domanda è volutamente provocatoria.

---

[13] Per una ricostruzione delle vicende relative all'introduzione del Daubert test ed all'esercizio della gatekeeping function ancora una volta si rimanda a O. Dominioni op. cit.

Psichiatria e psicologia sono scienze.

Ma esse costituiscono solo la materia prima di cui l'esperto si deve nutrire e servire ai fini di fornire quella valutazione della prova che avrà poi un peso fenomenale nell'economia processuale.

Lo strumento che sarà utilizzato per applicare al caso concreto i principi scientifici sarà **ritenuto e considerato valido** ?

Sarà **applicato correttamente al caso concreto** ?

Apporterà conoscenze **utili alla ricostruzione di quel caso** ?

Come può un il Giudice o la parte processuale tecnica che abbiamo visto non è dotato ex sé delle conoscenze necessarie ai fini di analizzare e concorrere alla produzione della prova sceitifica, rispondere ai tre quesiti propost ?

Egli, o loro, possono al più immaginare che il perito od il consulente possano contribuire ad apportare conoscenze utili alla ricostruzione della fattispecie concreta, che essi operino correttamente e sulla scorta di principi considerati validi.

Ma nulla o ben poco sanno rispetto a quei principi ed alla loro corretta applicazione.

Il problema del Gold standard

Abbiamo visto che occorre che la prova scientifica poggi su dei requisiti, definiti o definibili sulla scorta del Daubert test che presuppongono l'esistenza di standard accettati e condivisi nonchè di protocolli operativi ben individuati e vincolanti affinchè si possano considerare scientifici gli esiti della prova.

Trasportando le predette caratteristiche al campo di nostro interesse occorre stabilire chi sia in grado di fissare regole e parametri cui attenersi nell'esecuzione e nell'elaborazione dei risultati della prova scientifica.

Versandosi specificamente in tema di perizie da svolgersi su minori, ed ancor più dettagliatamente in tema di abusi sui minori, non possiamo dimenticare come in Italia non esista un albo di esperti in forensic science.

O meglio, esiste l'albo dei periti del Tribunale, ma l'accesso a detto albo è assolutamente svincolato da ogni e qualsiasi conoscenza da parte del perito del funzionamento dei meccanismi processuali e del diritto sostanziale.

La figura di "maggior esperienza" giuridica rintracciabile nelle professioni cui più spesso viene fatto riferimento ai fini d'acquisire la prova scientifica è quella del medico legale.

Oltre questa figura non ne esistono altre che possano essere considerate alla stregue di esperti in scienze forensi.

O meglio, non esistono corsi o diplomi atti a far conseguire il titolo di esperto in scienze forensi.

O, ancor meglio, l'esistenza di un titolo di studio inerente e relativo alla maturata conoscenza delle scienze forensi ed alla abilità nel praticarle, non costituisce titolo sufficiente e valido ad essere nominato perito.

E, ancor più nel dettaglio, agli occhi del Giudicante detto titolo non solo non costituisce titolo preferenziale per la nomina a perito ma, certamente, non costituisce titolo necessario per suddetta nomina.

È dunque possibile, anzi certamente probabile, che la nomina a perito intervenga sulla scorta di valutazione e conoscenza personale del Giudice che di questo o di tal altro professionista abbia a fidarsi in forza di radicate e personalissime convinzioni.

Non solo.

Il perito nominato non sempre, meglio poche volte, conosce i limiti che sono imposti dal suo intervento in veste di perito.

Spesso egli sconfina nella ricerca di "patto terapeutico" che propone, in ottima fede, al periziato, nella certezza di contribuire ad aiutarlo, a guarirlo.

La mancata formazione forense del perito può costituire, anzi costituisce, un limite alla corretta esecuzione del compito affidatogli dal Giudice.

Quella valutazione della prova che egli trasmetterà potrà essere inficiata dalla sua irregolare esecuzione o, peggio, dalla natura del rapporto che egli instaurerà con il periziando.

L'assenza di professioni forense e di regole rigide nell'esecuzione della prova scientifica perizia ha portato ad interrogarsi sulle modalità di esecuzione delle stesse gli esperti, appartenenti agli ordini professionali maggiormente interessati, che hanno cercato di elaborare quelle che vengono definite linee guida, guide line o gold standards.

Ovvero regole comportamentali, vincolanti sotto il profilo deontologico professionale, cui l'esperto deve attenersi nell'esecuzione del compito affidato al Giudice.

Regole che, spesso, gli altri operatori del processo, avvocati, pubblici ministeri, giudici e periti, conoscono poco o male.

LA CARTA DI NOTO

Dal 6 al 9 1996 si è svolto a Noto (SR) il convegno "l'abuso sessuale sui minori e processo penale".

Al convegno hanno partecipato figure professionali di diversa formazione unite dal loro operare nel campo dell'accertamento di condotte abusanti, sessualmente abusanti, commesse sul minore.

Avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici-legali, si sono incontrati per definire il gold standard dei comportamenti da assumersi da parte degli operatori in un procedimento così complesso ai fini di addivenire all'accertamento dei fatti e, ove possibile, ad attivarsi ai fini di attenuare il danno arrecato al minore dall'abuso subito.

Nasce così la Carta di Noto che fornisce le linee guida per l'indagine e l'esame psicologico del minore.

Un successivo incontro di esperti tenuto dall'I.S.I.S.C. (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) a Noto nel luglio del 2002, organizzato dall'avvocato Luisella de Cataldo Neuburger, ha portato al suo aggiornamento.

La nuova formulazione delle guide line si è resa necessaria ai sensi delle nuove normative e dei progressi compiuti dalla ricerca scientifica svolta in tema.

La lettura delle premesse della Carta da atto dei cambiamenti che la revisione ha inteso apportare rispetto alla prima redazione della

stessa evidenzia i cambiamenti e la direzione che la carta del 2002 ha voluto intraprendere.

Recita la premessa all'edizione 2002: " Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce ormai un riferimento costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina, è stato reso necessario dalle innovazioni legislative intervenute nel frattempo e dall'evoluzione della ricerca scientifica in materia.

Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.

Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell'ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore".

La Carta di Noto, attualmente da ritenersi in "vigore" prevede fra l'altro che:

"La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento

professionale. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:

a utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;

b esplicare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati."

La consulenza e la perizia dunque debbono, ai fini di essere rispettosi del gold standard essere affidati a soggetti specificamente formati, non basta la qualifica medica o scientifica, è richiesto ai fini di operare sul minore un quid pluris, ovvero l'aver avuto specifica formazione in tema.

Quasi a riecheggiare la disposizione dettata dall'articolo 498 comma 4 del codice di procedura penale che prevede la possibilità nel corso dell'esame del minorenne, condotto dal Presidente, che costui si avvalga di "di un esperto in psicologia infantile …" la Carta ha ritenuto di ribadire che questa "esperienza" è tanto più necessaria allorché l'esame debba riguardare la psiche del minore, la sua memoria, la sua capacità di rielaborare fatti drammatici.

I quesiti proposti e formulati al consulente debbono essere costruiti in modo tale che egli possa concretamente rispondervi.

2 "La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria.

L’esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche a riguardo alla peculiare fase evolutiva del minore”

L’esperto non ricerca né tantomeno accerta la “verità” fornisce semplicemente una valutazione psicologica del minore che, dovrà essere utilizzata, anzi posta alla base, del procedimento valutativo, di carattere logico induttivo che il Giudicante sarà chiamato a compiere ai fini di rendere il proprio giudizio.

Giudizio di cui il consulente non sarà parte ed, anzi, a ben vedere, neppure avrà contribuito, se non in relazione all’analisi psicologica commessagli, a costruire.

Le attività svolte dal consulente vanno documentate.

- 4 *”Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno all’audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per essere autorizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente in originale”*.

I test proposti al minore, ca va sans dire, da parte di un esperto, ed i risultati ottenuti dovranno essere forniti integralmente all’attenzione delle parti e del giudicante.

Stralci, omissis, loro parziali letture od acquisizioni sono considerate pratiche non conformi al gold standard

Protocollo protocolli poco utilizzati e sperimentati rischiano di essere complici o causa di valutazioni che finiscono con lo sfociare in una soggettività inaccettabile.

Solo l'esibizione integrale dei protocolli, dei test e dei risultati cui si è pervenuti può, in qualche modo, porre argine alla situazione.

5 "*Al fine di garantire nel modo migliore l'obbiettivo dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui*"

L'esperto deve dunque valuta le ipotesi alternative che possano essere emerse nel corso dei colloqui.

La possibilità di alternative è dunque non solo possibile, ma così probabile dall'essere addirittura normata.

Il consulente che intende rispettare gli standards comportamentali tipici della propria attività deve saperlo, e, con dette alternative confrontarsi.

Il minore è soggetto suggestionabile.

Ogni suggestione può dar corso ad un'alternativa.

6 "*Nel colloquio con il minore occorre:*

a. garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;

b. informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura;

c. consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;

e. evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale".

La normazione delle modalità di colloquio, che pare preoccuparsi di escludere in radice l'esistenza di un vincolo terapeutico tra soggetto della consulenza ed esperto, reca una disciplina delle domande da proporre che dovrebbe essere familiare a chi si occupi di processo penale: sono vietate le domande suggestive e nocive.

Sono poi previste le modalità secondo cui il colloquio verrà svolto.

La Carta si preoccupa anche di definire i tempi "processuali" dell'intervento dell'esperto.

Con scelta assolutamente condivisibile essa dispone che "*l'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento*"

Per preservare l'attendibilità della dichiarazione resa dal minore e nell'intento codicicsticamente condiviso di protezione del medesimo, la stessa può essere raccolta "a porte chiuse".

La scelta di ritenere l'incidente probatorio quale luogo di elezione dell'intervento appare corretta e sorretta anche da indubitabile ed apprezzabile attenzione nei confronti della psiche del minore.

Una sola deposizione resa in ambiente protetto, che diviene appena eseguita prove, pare essere meno invasiva dell'equilibrio del minore

rispetto alla richiesta di continua ricostruzione dell'evento traumatico che richiederebbe il normale iter processuale.

La possibilità di limitare l'insorgenza di falsi ricordi, di fatti mai avvenuti, è possibile solo se colui che effettua l'intervista è consapevole degli effetti che le sue domande avranno sul minore.

Per questo la Carta si preoccupa di specificare che "*i sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l'abuso*".

Abbiamo già detto delle possibili cause dei sintomi.

Essi non sono definiti quali fattori predittivi od indicativi d'abuso subito.

Ma neppure la loro assenza sarà invocabile a sostegno dell'inesistenza del fatto abuso.

"*Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l'esperto rappresenti, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici.*

L'esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimersi sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione."

L’esperto non ricerca la verità.

Egli scientificamente valuta.

Altrettanto scientificamente deve dichiarare l’impossibilità di percorrere facili semplificazioni che, allo stato delle conoscenze, sono impossibili a percorrersi ed a sostenersi.

Egli deve rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati e, all’occorrenza, vagliare ed esporre ipotesi alternative esplicitando i limiti dei propri risultati.

Evitare altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche.

Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare (compreso l’abusante), deve denunciare i limiti della propria indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (articolo 7 delle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense).

“*La funzione dell’esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi.*

La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici. In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura,

ai fini dell'accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria"

Non vi è né vi può essere, neppure in campo minorile, alcuna corrispondenza tra l'indagine processuale d il vincolo terapeutico.

Tra esaminato ed esperto non si stipula alcun patto.

Anzi, l'esperto deve necessariamente esplicitare all'esaminato che gli non è stato chiamato da alcuno per aiutarlo, per sorreggerlo, per alleviare le sue sofferenze.

Egli si trova a colloquiare con l'esaminato per tutt'altre cause che deve necessariamente esplicitare.

Al fine di evitare fraintendimenti, dubbi, pericolose commistioni.

Il principio è peraltro sancito anche dalle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense, all'articolo 16 che dispone: "*i ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili. L'alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile col distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero compromettere l'obbiettività si astiene dall'assumere ruoli di carattere formali*" .

L'articolo 11 della Carta si preoccupa dell'assistenza psicologica del minore, invitando ad affidarla "*… ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale.*

Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova"

L'articolo 12 invece richiama i principi internazionali cui essa fa riferimento ribadendo che: " *Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnale l'urgenza che le istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell'articolo 8 del protocollo alla convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello stato 11 marzo 2002, n. 46) con le quali:*

1.Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche prescritte dal presente protocollo, in particolare:

a. Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;

b. Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al ruolo ed alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo

svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;

c. Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni e le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;

d. Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;

e. Proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;

3.Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

4.Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.

5.Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e riabilitazione delle vittime di tali reati

6.Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto."

Le regole SINPIA

Le guide line degli abusi sui minori

Accanto alla Carta di Noto, esistono, con funzione per certi versi integrativa e per altri versi sostituiva, sono state emanate, nel febbraio del 2007 da parte della "società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia " linee guida da utilizzarsi nel corso dell'esame del minore nei confronti dei quali si suppone siano stati commessi abusi.[14]

Pare indispensabile però riportare, pedissequamente, quanto riportato dalle suddette guide line a titolo di premessa.

"Questo documento è il risultato di un lavoro di integrazione e raccordo di alcuni documenti esistenti sul territorio nazionale, relativi al tema degli abusi in età evolutiva, rappresentativi del contributo di agenzie locali e di coordinamento nazionale e rispondenti ai criteri di validità, attendibilità, applicabilità clinica e multidisciplinarietà.

Il documento si riferisce prioritariamente alle competenze specifiche del neuropsichiatra infantile nel percorso di rilevazione, diagnosi e trattamento degli abusi in età evolutiva e tiene conto delle indicazioni contenute nel Piano Sanitario Nazionale, nel Progetto

---

[14] Per conoscere le regole nel dettaglio sarà sufficiente una visita al sito www.sinpia.eu

Obiettivo Materno Infantile e nel Progetto Obiettivo Salute Mentale, riferiti al triennio 2001/2003

Le singole raccomandazioni sono definite in accordo alla seguente classificazione, mutuate dalle linee guida dell'American Academy of Child Adolescentt Psychiatry:

- Standard Minimo: Raccomandazioni basate su evidenze sostanziali quali quelle derivate da almeno due rigorosi studi controllati, in doppio cieco. Tali indicazioni dovrebbero essere seguite nella quasi totalità dei casi (90%) ed i motivi della loro eventuale non osservanza dovrebbero essere riportati in cartella.

- Linea Guida Clinica: Raccomandazioni basate su significative ma limitate evidenze cliniche (studi in aperto, singoli casi) ma condivise dalla maggioranza degli esperti. Dovrebbero essere applicate nella maggioranza dei casi (75%), ma nella pratica clinica dovrebbero essere tenute sempre presenti le necessarie eccezioni.

- Opzione Clinica: Pratica accettabile ma non derivata da sufficienti e incontrovertibili evidenze cliniche. Dovrebbe essere considerata appropriata in alcuni casi ma da evitare in altri.

Per ogni raccomandazione e' anche specificata la Forza dell'evidenza e la Forza della Raccomandazione utilizzando i criteri dell'American Association of Pediatrics:

- Buona/Forte: Basata su evidenze scientifiche di alta qualità e/o forte consenso clinico

- Sufficiente: Basata su evidenze scientifiche limitate o di modesta qualità metodologica

- Scarsa: Scarse evidenze scientifiche e limitato consenso clinico."

Quante consulenze vediamo redatte a sensi delle guide line riportate dalla Carta di Noto e redatta dalla SINPIA ?

Io credo poche, troppo poche.

Ma la SINPIA si preoccupa esclusivamente, il che di per sé non è poco, di definire il quadro e l'ambito di applicazione delle regole, ma anche di fornire alcune definizioni che appaiono essere utilissimi indici ai fini di circoscrivere l'oggetto della prova scientifica.

E così: "*secondo la definizione dell'OMS, si configura una condizione di abuso e di maltrattamento allorché i genitori, tutori o persine incaricate della vigilanza e custodia di un bambino approfittano della loro condizione di privilegio e si comportano in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione Onu di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989.*

Il maltrattamento si concretizza ne "gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi", come da

definizione del IV Seminario Criminologico (Consiglio d'Europa, Strasburgo 1978).

Il maltrattamento può concretizzarsi in una condotta attiva (percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura) o in una condotta omissiva (incuria, trascuratezza, abbandono).

L'assenza di evidenze traumatiche nel fisico non può escludere l'ipotesi di maltrattamento."

Delinea aspetti clinici ed evolutivi relativi al minore presunto abusato:

"*qualsiasi forma di violenza costituisce sempre un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità in formazione di un bambino, provocando in molti casi gravi conseguenze a breve, medio e lungo termine sul processo di crescita specie nei casi in cui l'esperienza assume un carattere traumatico (Jones e Barlow, 1990; Malacrea, 1998; Yule, 2000; Pine e Cohen, 2002; Pynoos et al., 1995; Caffo, Camerini e Florit, 2004). Una esperienza fortemente stressante e/o traumatica, se non rilevata, diagnosticata e curata, può produrre disturbi psicopatologici o di devianza nell'età adulta. Oltre alle condizioni di abuso (fisico, sessuale, psicologico) occorre considerare le condizioni di grave trascuratezza (materiale e/o emotiva).*

Il modello interpretativo clinico e psicosociale delle condizioni di abuso e di grave trascuratezza che attualmente offre il maggior numero di evidenze scientifiche è rappresentato dalla Psicopatologia

dello Sviluppo (Cicchetti e Rizley, 1981; Cicchetti e Toth, 1995; Cohen e Caffo, 1998; Rutter, 2002 e 2005). La Psicopatologia dello Sviluppo consiste nello studio delle origini e del decorso dei patterns individuali di disadattamento comportamentale, qualunque sia l'età d'inizio, di qualunque tipo siano le cause, di qualunque tipo le trasformazioni nelle manifestazioni comportamentali, e comunque complesso sia il decorso dei percorsi di sviluppo. Questo approccio multidisciplinare e multicontestuale consente di prendere in considerazione il repertorio comportamentale emergente nel bambino, le funzioni cognitive e linguistiche, i processi sociali ed emozionali, ed i cambiamenti nelle strutture anatomiche e nei processi fisiologici del cervello, attraverso il corso dell'esistenza. In particolare, occorre tenere presenti, nella interpretazione eziopatogenetica e degli esiti delle condizioni di abuso o di grave trascuratezza, alcuni principi di base:

- l'insorgere di un disagio o di un vero e proprio disturbo (ovvero di una condizione psicopatologica) a partire da una condizone di abuso o di grave trascuratezza viene interpretato come l''esito di un processo complesso, legato all'equilibrio ed al bilancio tra fattori protettivi e fattori di rischio: il disagio o il disturbo si possono più facilmente determinare allorché i secondi risultano essere prevalenti e preponderanti rispetto ai primi nel corso della storia evolutiva di un individuo e in un particolare momento del suo sviluppo.

- Pynoos et al. (1995) hanno proposto un modello relativo agli effetti post-traumatici basato sul paradigma della psicopatologia dello sviluppo, secondo il quale le nuove esposizioni ad esperienze traumatiche vengono comprese all'interno di una rete interattiva. Secondo questo modello uno stressor non ha un effetto che segue semplicemente una relazione lineare, ma interagisce con il bambino in una fase particolare dello sviluppo e genera una serie di reazioni complesse. Le esperienze traumatiche successive producono nuove fonti di angoscia e sono associate ai propri reminders ed ai propri stress secondari, agli sforzi di adattamento da parte del soggetto, alla sua personalità emergente ed alla psicopatologia legata allo stress. In un contesto di psicopatologia evolutiva, vengono considerate la capacità di recupero e la vulnerabilità; le reazioni in bambini molto piccoli possono interferire con il raggiungimento di importanti traguardi dello sviluppo. I sistemi fisiologici e biochimici del bambino possono essere compromessi portando a una scarsa capacità di recupero e a una maggiore tendenza al crollo nel caso di stress successivi.

- In ambito psicosociale, le cause e gli esiti delle condizioni di abuso e di grave trascuratezza rispondono ai principi di multicausalità (un particolare evento non conduce necessariamente al medesimo esito, psicopatologico o non, in ogni individuo; l'effetto di ogni singolo fattore di rischio dipende dal momento in cui interviene e dalla

combinazione con altri fattori) e di equifinalità (all'interno di ogni sistema è presente un ampio ventaglio di percorsi che conducono alla stesso esito; diverse combinazioni di fattori di rischio possono portare allo stesso tipo di disturbo) (Cicchetti e Rogosh, 1997).

E' necessario non sovrapporre e non confondere le definizioni cliniche e psicosociali delle condizioni di abuso e di grave trascuratezza con quelle legali e giudiziarie. Ad esempio, può avvenire che condizioni di abuso psicologico non necessariamente sanzionabili penalmente, come l'"abuso verbale" (corrispondente a violenze verbali reiterate rivolte ai figli) o l'esposizione alla violenza domestica, producano effetti altrettanto severi e pervasivi, sul piano clinico, rispetto alle esperienze di vittimizzazione fisica o sessuale (Teicher et al., 2006).

Gli esiti clinici dell'abuso e della trascuratezza sono quindi variabili ed incostanti, e si manifestano in funzione dei fattori di rischio e protettivi presenti nel soggetto e nell'ambiente familiare e sociale, interpretabili alla luce della psicopatologia dello sviluppo1. Le conseguenze riguardano funzioni psicologiche e adattive quali l'organizzazione del Sé, la regolazione degli affetti, lo sviluppo dei pattern di attaccamento, lo sviluppo dell'autostima, le relazioni con i coetanei e l'adattamento sociale (Cicchetti e Rizley, 1981). Tali conseguenze possono derivare anche da fattori "periferici" all'esperienza di abuso, legati ai mutamenti ambientali ai quali il

bambino o l'adolescente è sottoposto a seguito di quell'esperienza (Bauserman, Rind e Tromovitch, 1998), oltre alle possibili vittimizzazione secondarie legate ad interventi psicosociali impropri ed inadeguati (Jones, 1991), all'invasività del procedimento giudiziario (De Cataldo, 2005) o dal protratto coinvolgimento in una denuncia infondata (Fonagy e Sandler, 1997; Gulotta e Cutica, 2005).

Le diverse forme di abuso durante l'infanzia e l'adolescenza rappresentano un importante fattore di rischio specifico per molteplici disturbi psicopatologici in età adulta (Kaufman, 1996).

Il danno cagionato è tanto maggiore quanto più:

1. il maltrattamento resta sommerso e non viene individuato;

2. il maltrattamento è ripetuto nel tempo ed effettuato con violenza e coercizione ;

3. la risposta di protezione alla vittima nel suo contesto familiare o sociale ritarda;

4. il vissuto traumatico resta non espresso o non elaborato;

5. la dipendenza fisica e/o psicologica e/o sessuale tra la vittima e il soggetto maltrattante è forte;

6. il legame tra la vittima e il soggetto maltrattante è di tipo familiare;

7. lo stadio di sviluppo ed i fattori di rischio presenti nella vittima favoriscono una evoluzione negativa (Barnett, Manly e Cicchetti, 1993; Wolfe e Mc Gee, 1994; Mullen e Fergusson,1999).

Le dotazioni di personale socio-assistenziale e sanitario con competenze specifiche ed adeguata formazione nel settore risultano ancora insufficienti in tutto il territorio nazionale, così come risulta spesso inadeguata la sinergia tra percorso clinico, giuridico e socio-assistenziale.

1 In seguito a tali considerazioni è stato deciso, nella presente revisione, di sostituire il termine troppo deterministico di "indicatori" con quello di "esiti clinici"."

Offrendo al'interprete quegli strumenti atti a fornire prova della scientificità delle teorie esposte, loro generale accettazione e, con indubitabile intelligenza, capacità di rilevante utilizzo nel caso che concretamente dovesse essere loro sottoposto.

Una risposta al Daubert test di carattere preventivo.

Un ausilio al Giudice ed alle parti ai fini di poter determinare, ex ante, la scientificità della prova di cui si chiede l'introduzione.

Accanto alle linee guide fondamentali costituite dalla Carta di Noto e dalle indicazioni della SINPIA, esiste altro fondamentale "gold standard" cui deve uniformarsi il perito.

Esso è costituito dalla “dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale” elaborato dal Coordinamento Nazionale dei centri e dei Servizi di Prevenzione e trattamento dell’abuso in danno dei minori”
La dichiarazione costituisce ed indica linee-guida per gli interventi dei professionisti psicosociosanitari in tema di abuso sessuale all'infanzia.
Essa definisce l’abuso sessuale individuandolo in:
“*a) E' il coinvolgimento di un minore, da parte di un partner preminente in attività sessuali anche non caratterizzate da violenza esplicita.*
b) E' un fenomeno diffuso.
c) Esso si configura sempre e comunque come un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo.
d) L'intensità e la qualità degli esiti dannosi derivano dal bilancio tra le caratteristiche dell'evento (precocità, frequenza, durata, gravità degli atti sessuali) e gli interventi protettivi e riparativi esterni, che si attivano in relazione all'abuso.”
Ne identifica i possibili danni, ed indica la necessità di validazione delle ipotesi stabilendo:
“*E' necessario sviluppare sistemi validi ed affidabili per far emergere il fenomeno. Infatti:*
a) il perpetratore quasi sempre nega;

b) spesso mancano evidenze fisiche e testimonianze esterne;

c) spesso il bambino rappresenta l'unica fonte validabile.

2.2. In ogni caso la validazione va portata avanti analizzando almeno tre aree: indicatori e segni sul piano fisico e sul piano psicologico, racconti e affermazioni della presunta vittima.

2.3.1. Per quanto riguarda gli indicatori e i segni fisici:

a) l'ipotesi di abuso sessuale va sempre presa in esame in presenza di lesioni, pur di carattere aspecifico, dell'area ano-genitale, e di altri segni rilevabili con esame obiettivo compatibili con l'ipotesi di abuso;

b) i segni specifici (gravidanza, presenza di spermatozoi, malattie sessualmente trasmesse) sono rarissimi;

c) l'assenza di lesioni non può mai portare il medico ad escludere l'ipotesi di un abuso, in quanto numerosi atti di abuso non lasciano segni fisici.

2.3.2 Conseguentemente:

a) la visita medica va effettuata esclusivamente da medici specificamente competenti, in grado di valutare correttamente e completamente le lesioni e di evitare la ripetizione delle indagini.

2.4.1. Per quanto riguarda gli indicatori e i segni psicologici dell'abuso:

a) l'ipotesi di abuso sessuale va tenuta presente di fronte a una vasta gamma di sintomi cognitivi, emotivi e comportamentali anche se aspecifici e anche in assenza di rivelazioni;

b) le conoscenze sessuali improprie e i comportamenti sessualizzati sono riconosciuti come indicatori con maggior grado di specificità, ed esigono approfondimento.

2.4.2 Conseguentemente è opportuno:

a) approfondire la conoscenza del mondo interno del bambino per dare significato alle espressioni sintomatiche;

b) approfondire la conoscenza del contesto relazionale, per completare la comprensione del quadro individuale situandolo sia rispetto alla storia familiare del minore sia rispetto ai più ampi parametri di riferimento socio-culturali in cui il minore é inserito;

c) adottare la procedura di ampliare il più possibile la raccolta anamnestica sul piano individuale e relazionale, anche ricorrendo alle informazioni pregresse e alla rete dei servizi;

d) che durante il percorso valutativo sia in ogni momento salvaguardata la protezione fisica e psicologica del minore garantendo, se necessario, percorsi paralleli di intervento per lui e per i suoi familiari.

2.5.1 Per quanto riguarda le rivelazioni del minore va notato che:

a) la rivelazione é la conseguenza della presa di contatto con la propria esperienza traumatica;

b) tale momento é estremamente importante e delicato e, per quanto potenzialmente benefico, comporta il rischio di una riacutizzazione della sofferenza; la gravità di tale rischio é diminuita dal grado di riconoscimento, nell'ambito delle relazioni familiari o comunque protettive, dei bisogni psicologici e fisici del bambino;

c) quanto più il bambino é stato danneggiato dall'abuso, tanto più può essere compromessa la sua capacità di ricordare e raccontare;

d) la rivelazione è un processo e passa per fasi che possono non risultare lineari e logiche.

2.5.2 Conseguentemente:

a) la rivelazione va sempre raccolta e approfondita, anche se si presenta frammentaria, confusa, bizzarra;

b) essa va accompagnata, mettendo in atto congrui interventi di protezione e sostegno;

c) essendo l'abuso sessuale un fenomeno fortemente improntato dall'ingiunzione (esplicita o allusa) del segreto e del silenzio e dall'attivazione di sentimenti che inibiscono la narrazione (quali colpa, vergogna, tradimento,...), la raccolta delle rivelazioni dovrà accompagnarsi a una grande attenzione nell'evitare elementi di "suggestione negativa" (squalifiche, ripetizione di domande, confronto con dubbi e perplessità dell'adulto, ricatto morale);

d) sarà necessario porre grande cura anche nell'evitare elementi di "suggestione positiva" nel dialogo, sovrapponendo idee, ipotesi e

sentimenti dell'adulto alla narrazione del bambino, anticipando situazioni o particolari che possano condizionare il minore e alterare l'acquisizione dei dati."

Una perfetta indicazione di metodi, strumenti e percorsi da seguire per poter adempiere al meglio ai compiti attribuiti dalla ricerca ed elaborazione di questa particolarissima "prova scientifica".

Non basta, la tecnica scientifica deve essere utilizzata attraverso strumenti di indubitabile valore scientifico che debbono essere utilizzati in modo impeccabile ed allora ecco che le guide line si preoccupano di identificare come debba essere raccolta la testimonianza del minore:

"3.1 Per quanto riguarda l'eventuale testimonianza del minore durante l'iter giudiziario é utile considerare che:

a) il minore somma interiormente tutte le occasioni in cui ha effettuato delle dichiarazioni circa l'esperienza traumatica, ravvisando nelle richieste di ripetizione di esse un basso indice del credito ottenuto;

b) la sua capacità di rendere testimonianza dipende dal grado di elaborazione del trauma;

3.2 Conseguentemente:

a) é opportuno non moltiplicare tali occasioni;

b) é imprescindibile garantire al minore effettive condizioni di protezione nel momento in cui viene richiesto di rendere dichiarazioni circa l'abuso;

c) é auspicabile che tale richiesta venga subordinata, nella scelta di tempi e modi, al rispetto del grado di elaborazione del trauma raggiunto dal minore;

d) è necessario tenere conto, nella valutazione della validità delle dichiarazioni, della loro contestualizzazione (tempi, modi, luoghi, interlocutori, aspetti emotivi).”

Ed , ovviamente, non si può tralasciare la possibilità di imbattersi in falsificazioni:

“4.1 Non si conosce l'incidenza reale di false denunce. E' utile considerare che:

a) le difficoltà validative in campo clinico e giudiziario e l'esistenza frequente di ritrattazioni si sommano e ampliano probabilmente l'area delle denunce non comprovabili;

b) ritenere autentica una denuncia non vera espone il bambino, i suoi familiari e chi é falsamente accusato a gravi conseguenze dannose; d'altra parte le false ritrattazioni provocano conseguenze altrettanto dannose;

c) e' stato individuato un numero limitato di dinamiche personali e relazionali che possono dare origine ad una falsa denuncia;

d) le separazioni coniugali altamente conflittuali sono indicate come una condizione di particolare rischio per le false denunce, ma possono essere anche occasioni che favoriscono rivelazioni autentiche.

4.2 Conseguentemente:

a) i professionisti dovranno incrementare le competenze diagnostiche, per evitare che i bambini vadano incontro ad un'eperienza doppiamente traumatica (essere abusati e non trovare protezione) oppure a strumentalizzazione fortemente pregiudizievole;

b) il rischio di trovarsi di fronte ad una falsa denuncia deve essere sempre preso in considerazione da chi si occupa di questa materia;

c) di fronte al rischio di falsa denuncia sarà necessario evitare un generico atteggiamento di dubbio, ma vagliare precise alternative diagnostiche;

d) e' auspicabile un confronto puntuale e permanente tra esperti circa le eventualità più frequenti di falsa denuncia."

Ancora, l'osservatore non è mai neutrale, ma deve sforzarsi di esserlo.

Qualsiasi osservazione rischia di essere falsata dall'ottica attraverso la quale si effettua.

Quindi:

“5.1 Quanto ai criteri di acquisizione e di esercizio delle competenze professionali di chi opera nell'area dell'abuso sessuale ai minori, é utile considerare che:

a) è auspicabile che tutti i professionisti di area medica o psicosociale che operano o nel campo della tutela del minore o come consulenti giudiziari, abbiano acquisito competenze culturali e tecniche specifiche nel campo dell'età evolutiva, delle dinamiche individuali e familiari e delle peculiarità dell'abuso sessuale;

b) per tutte le professioni sanitarie o equiparate, l'obiettivo della protezione e della cura del minore, o comunque della salvaguardia delle esigenze cliniche dello stesso, é prioritario rispetto a qualsiasi altro obiettivo richiesto dalle circostanze, in accordo con le norme deontologiche;

c) va tuttavia tenuto conto del frequente incrocio tra esigenze cliniche ed esigenze giudiziarie.

5.2 Conseguentemente:

a) anche se l'intervento sul minore nasce in un quadro giudiziario, esso dovrà rispettare i criteri comunemente riconosciuti in ambito clinico;

b) in particolare, poiché la cura é il naturale sbocco della diagnosi, non può esistere controindicazione intrinseca a che lo stesso professionista svolga ambedue gli interventi, in qualsiasi quadro istituzionale siano stati richiesti;

c) é altresì necessario che il professionista, oltre ad osservare con rigorosa consapevolezza le disposizioni giuridiche e deontologiche, si renda disponibile a portare il proprio contributo in ambito giudiziario, così come è opportuno apprendere regole e linguaggio di tale ambito;

d) il professionista che opera con obiettivi clinici sceglierà responsabilmente gli strumenti e la documentazione del proprio operato che ritiene più opportuni, dando ovviamente conto dei criteri che utilizza a tal fine;

e) quando l'obiettivo é di natura giudiziaria, strumenti e documentazione verranno concordati con l'autorità competente, purché non in contrasto con le esigenze cliniche del minore;

f) va presa in considerazione l'eventualità che, in casi particolarmente complessi sul piano della prova giudiziaria, sia opportuno ricorrere ad una pluralità di professionisti che si dividano gli interventi di tipo probatorio e di tipo clinico. E' in ogni caso necessario che l'integrazione tra i professionisti renda minimo il disagio che tale organizzazione degli interventi può arrecare al minore."

Ancora una volta non c'è che dire: i professionisti hanno dettato regole che, se osservate, consentono di ritenere il risultato della prova scientifica quale correttamente raccolto e valutato.

Il quesito d porsi è: quanto sono conosciute e quanto si utilizzano le linee guida ?

Le “guide line” degli psicologi forensi

L’associazione italiana di Psicologia Giuridica, associazione che assume particolare rilevanza ai fini del presente lavoro, ha provveduto ad emanare, nel 1999, delle “Linee Guida”, recentissimamente aggiornate il 27 febbraio 2009.

Interessante notare come la ragione dell’aggiornamento sia costituita, come esplicitamente affermato nel preambolo, non solo dalla volontà di tenere conto delle modificazione legislativamente intervenute nel corso del decennio ma, anche, della “*necessità di seguire le indicazioni dello sviluppo della specifica ricerca scientifica”*.

Le disposizioni constano di “*linee guida cui attenersi nell’esercizio dell’attività psicologica in ambito giuridico*” costituendo così un compendio regolamentare, da ritenersi scientificamente e processualmente cogente, cui deve essere improntata ed uniformata l’attività della psicologo forense.

L’articolo di quello che può definirsi un vero e proprio corpus normativo, si preoccupa di definire, gli ambiti di responsabilità che derivano “*dal fatto che nell’esercizio della sua professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura – sulla salute, sullo stato psicologico, sul patrimonio e sulla libertà delle persone coinvolte.*“

Proprio a cagione della delicatezza della indagine che egli deve porre in essere, conscio di quello che possiamo definire paradosso dell'osservatore ai sensi del quale la semplice osservazione della realtà sottoposta ad indagine da parte dello scienziato la muta, egli deve prestare "*particolare attenzione alle peculiarità normative, organizzative, sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce l'uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività.* "

Dunque il consulente deve inibire che opinioni proprie ed oggetto dell'attività vengano utilizzati in modo non appropriato ovvero diffuse al di fuori dal ristretto ambito processuale nel quale sono raccolte e nel quale debbono restare.

Esattamente ciò che vediamo quotidianamente occorrere nei migliori salotti televisivi.

Lo psicologo, ai sensi dell'articolo 2 non deve abusare della fiducia e della dipendenza degli utenti destinatari "*delle sue prestazioni che a causa del processo sono particolarmente vulnerabili dalla propria attività. Per questo, lo psicologo si rende responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze*".

Egli deve mantenersi aggiornato (articolo 3) "*continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda i contenuti della psicologia giuridica, della psicologia clinica e dell'età evolutiva (art. 6 L.G.A.M.). Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in*

cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere"

La formulazione dell'articolo 3 non lascia dubbio: la competenza del consulente e, tanto più del perito, è requisito obbligatorio rispetto al caso di specie, essa dunque diviene elemento necessario affinchè la perizia commessa possa dirsi essere "utilizzabile" nel giudizio.

Dunque, se la preparazione è un pre-requisito dell'atto, sarà doveroso che il difensore, o meglio le parti, la possano "saggiare".

Ammissibili dunque, anzi indispensabili, le domande volte a "conoscere" la competenza del tecnico, il suo grado di padronanza della materia, la sua specifica preparazione in relazione al quesito sottoposto.

La scientificità del metodo utilizzato e la capacità del medesimo di fornire conoscenze ulteriori ed importanti rispetto al procedimento.

In altre parole le guide line ci dicono che il "curriculum" del perito diviene esso stesso elemento processuale, fonte o scaturigine di prova circa la capacità idoneità del perito a svolgere la prova scientifica lui affidata.

Egli è un "expert witness"[15], al cui esame debbono essere applicate le regole tipiche elaborate per detta figura.[16]

---

[15] Così vengono definiti i consulenti della parti nel processo di stampo accusatorio cui è sconosciuta la figura del perito.

[16] Per una disamina acutissima E. Amodio " Cross examination strategie e tecniche " ed. Giuffrè e C. Bossi "non siamo mica gli americani"

Dunque controesami ed esami finalizzati ad accertare la reale capacità del perito d'effettuare la prova scientifica affidatagli e di svolgerla al meglio delle conoscenze tecniche disponibili.

Ancora l'articolo 4 raccomanda allo "*psicologo giuridico nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti mantiene la propria autonomia scientifica e professionale*."

La prima: se vi fosse un albo di soli consulenti del Giudicante la norma dettata dalle linee guida sarebbe senza dubbio soddisfatta.

Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali, non consente di essere ostacolato nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (art. 6 C.D.). Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcette. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico (art. 10 L.G.T..) In esse mantiene separati l'accertamento dei fatti, di cui non dovrà occuparsi essendo valutazioni specifiche di tipo giudiziario-investigativo, dalla valutazione psicologica delle vicende processuali, sulle quali dovrà esprimere pareri e giudizi professionali argomentati scientificamente (Cap. 6 L.G.A.M.; Cap. D L.G.T.).

La norma dettata dalle linee guida apre il campo ed offre il destro ad più d'una riflessione.

Il consulente mantiene la propria autonomia scientifica e professionale.

Può dunque il perito, farsi propugnatore di interessi "categoriali" ?

Può un perito essere noto per svolgere attività di consulente a favore di questa o talaltra associazione ?

E corretto che chi si occupi di vittime d'abuso prestando la propria opera in favore di una determinata associazione possa poi divenire perito nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di un presunto abusatore?

Il tema credo sia di interesse assoluto.

Per quanto concerne la mia personalissima posizione ritengo che sia compito del difensore, nell'ambito dell'esame condotto, far emergere la particolare "qualità" del perito che potrebbe aver influenzato la decisione.

Il compito del perito non è quello di sostituirsi al Giudice, egli non decide, anzi, fornisce *"chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali".*

Il compito di valutare il risultato della prova resta ed è del solo Giudice.

La perizia non deve concludersi con un giudizio né tendere alla conferma di opinioni "*preconcette"*

Ovvero essa non deve cercare conforto, ne tantomeno fornire supporto, al teorema prospettato da una delle parti.

L'attività del perito è quella di fornire informazioni, né spiegazioni nè giudizi.

Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice.

Lo psicologo giuridico (rectius il perito) "*presenta all'avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate (art. 1 C.N.), così da permettere un'effettiva valutazione e critica relativamente all'interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative."*

La sentenza Daubert entra prepotentemente nelle nostre vicende: lo psicologo giuridico deve utilizzare "*metodologie scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.)."*

Egli deve valutare attentamente "*il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e, all'occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative (art. 5 C.N.; Cap 7 L.G.A.M.) esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.). Evita altresì di*

esprimere opinioni personali non suffragate dalla letteratura scientifica di riferimento. "

Egli (articolo 8) "*esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente e scientificamente scorretto esprimere un parere sul minore senza averlo esaminato*"

Notevole la precauzione contenuta nell'articolo 10 delle linee guida che invita, anzi impegna, lo psicologo giuridico alla segnalazione all'autorità giudiziari di chi "*nell'ambito della giustizia penale e civile da chiunque non rispetti i limiti delle sue proprie competenze professionali*"

Dunque non solo di chi, ovviamente, non sia in possesso di un valido titolo professionale od autorizzativo, ma anche di chi, pur possedendolo, agisca senza tenere nella dovuta considerazione le disposizioni delle linee guida che, per ciò, assumono una funzione vincolante ai fini di poter dichiarare eseguita con la necessaria scientificità la prova.

Interessantissimo il disposto dell'articolo 10 che pare occuparsi dello spinoso problema inerente la sussistenza o meno di un patto o vincolo terapeutico tra consulente e parte.

Recita la disposizione:

"*Lo psicologo giuridico agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente. In caso di intervento individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le regole che governano tale intervento.*

Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato o trattato, per esempio da un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio operato. L'esperto in psicologia giuridica è tenuto al segreto professionale ma è altresì tenuto a comunicare al soggetto valutato o trattato i limiti della segretezza qualora il mandante sia un magistrato o egli adempia ad un dovere."

In caso di perizia nessuna sintonia, nessun rapporto di carattere anche vagamente terapeutico può essere richiesto od accettato.

Persino il vincolo, sacro, del segreto professionale viene meno.

Esso è sostituito da un avvertimento preventivo che lo psicologo deve fare nei confronti del periziato che suona assai simile ai "*Miranda warning*"[17]: "***non sono qui per curarti, quello che mi dirai io dovrò riferirlo ad un altro, questo altro non è un medico ma un Giudice che potrà utilizzare il contenuto della comunicazione che tu potresti decidere di farmi anche contro il tuo interesse***."

Ancora (articolo 17):

---

[17] *Si definiscono Miranda warning gli avvertimenti che vengono dati all'indiziato (SI) dall'Autorità procedente relativi al diritto al silenzio ed alle facoltà riconosciute al medesimo soggetto.*

"*I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili.*

L'alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile con il ruolo che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività si astiene dall'assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell'avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali. Durante il corso della perizia o consulenza, lo psicologo giuridico non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono sottoposti nel processo a valutazione diagnostica."

I commenti paiono davvero superflui.

Il perito non aiuta, accerta.

Non concede ne richiede rapporto empatico.

Non capisce, non assolve, non aiuta.

Egli verifica, analizza, per conto di un terzo "terribile" lo Stato.

Nei confronti del minore il consulente deve rendere espliciti "*gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le sue risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto possibile di attribuirsi la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi*".

La comunicazione col minore deve garantirne e assicurarne la serenità.

Sono vietate le domande le "*domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini*"

Un richiamo molto più che formale alla tecnica, tipica dell'arte forense, di svolgere domande.

Il perito svolge ben più di un esame diretto e quindi non può servirsi delle domande suggestive e, limite non trascurabile, neppure delle domande implicative.[18]

Le attività del perito debbono essere ricostruibili concretamente.

Egli pertanto (articolo 11) deva avere "*particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto.*

---

[18] *Ancora una volta si rimamda agli studi di G. Gulotta pubblicati nella collana di psicologia Giuridica ed. Giuffrè e, per una lettura più "casareccia" a C. Bossi. "Non siamo mica gli americani"*

Nell'ambito penale, nelle perizie in caso di ipotesi di abuso e/o maltrattamento di minore, egli ricorre, ove possibile, alla videoregistrazione o alla audioregistrazione delle attività svolte. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato."

Il materiale è nella disponibilità delle parti, affinchè esse ne possano valutare la rispondenza, in relazione alla esecuzione dei colloqui ed all'utilizzo degli strumenti scientifici o tecnici, al gold standards.

"*Lo psicologo giuridico che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà. Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto ad osservare un comportamento leale, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale pur prendendo in considerazione interpretazioni dei dati diverse dalle proprie, anche per il confronto con i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando nel modo più assoluto critiche rivolte alla persona.*"

Dunque pieno contraddittorio e fair play nell'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Interessantissimo il disposto dell'articolo 13 che, con grandissima lungimiranza, afferma "*I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale e professionale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell'adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il consulente dell'altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi scientificamente fondati."*

Parafrasando un vecchio detto, con tutto il rispetto dovuto alla delicatezza del compito dello psicologo: il cliente non ha sempre ragione.

Il minore non deve subire uno stress ulteriore rispetto a quello che ha già subito in forza del processo.

"I colloqui col minore devono tener conto che egli è già sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al minore"

Nelle valutazioni afferenti l'affidamento dei figli "*lo psicologo giuridico valuta non solo il bambino, i genitori e i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l'ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere.*

Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa il significato delle affermazioni e l'eventuale l'influenza esercitata su di lui da figure significative parentali e genitoriali, sia naturali che acquisite."

Da dove partire

L'elaborazione dottrinale effettuata dagli esperti, la voglia di normare percorsi difficoltosi ed iriti di ostacoli, trabocchetti ed insidie di ogni genere costituisce indubitabilmente un ottimo segnale della attenzione che gli operatori pongono attorno ad una materia complessa, complicata e, davvero molto, delicata.

Si tratta di prenderne atto della difficoltà di penetrazione nella prassi quotidiana di concetti che, per come espressi dalle associazioni, dagli ordini e dagli operatori, paiono non soltanto essere condivisibili ma davvero in grado di fornire un supporto alla corretta esecuzione di quella prova che abbiamo definito "scientifica".

Ancora una volta le spinte migliori rispetto alla celebrazione del processo paiono giungere dagli operatori processuali e non dal Legislatore che, forse, per una volta, non ha torto nel non intervenire.

Il corpus codici stico reca già in se gli anticorpi alla possibile dervia causata da periti che si arrogano il ruolo dei giudici.

Le disposizioni dettate in tema di prova, quelle in tema di esecuzione della perizia, di ruolo del perito e, in ultima analisi d'assunzione delle prova in regime dialettico, costituiscono, ove correttamente e coraggiosamente interpretate, utilissimi baluardi al

debordare di consulenze e perizie redatte e vergate da novelli Salomone.

Ciò che serve è davvero un attento esame delle vicende pratiche, del concreto operare di periti e consulenti che debbono essere richiamati all'etica professionale attraverso l'adozione di guide line che costituiscano, da un canto, utili strumenti d'ausilio per la condotta da assumersi da parte del consulente, e, dall'altro, insormontabile argine rispetto a derive d'onnipotenza.

La creazione, per esempio, di specifiche figure professionali, figlie di quelle forensic science che prima o poi dovranno necessariamente essere riconosciute anche ex lege, la continua attività di divulgazione, la necessaria costante formazione degli operatori, la creazione di un linguaggio comune fra esperti e giuristi, contribuiranno, o meglio, potrebbero contribuire senza dubbio, a rendere maggiormente efficace il sistema.

Avvocati meno timorosi dei titoli accademici dei periti, periti meno arroccati sul loro segreto sapere e più disponibili al confronto, maggiori occasioni di incontro anche meta processuale fra le stesse figure, non potranno che portare, anche alla periferia dell'impero, maggiori conoscenze, informazioni e, in ultima analisi, miglior funzionamento di quello straordinario meccanismo, costantemente in equilibrio precario, che si chiama processo.

La good science

Diamo corpo alla fantasia: sogniamo di vivere in un paese immaginario in cui ad ogni vicenda relativa a minori vengano applicate le guide line e l'analisi che ne discende sia conforme al gold standard.

Il Giudice dovrebbe ammettere o disporre perizia solo laddove essa fosse davvero necessaria ad apportare ulteriori ed utili conoscenze al caso concretamente sottoposto al suo esame.

All'atto di affidare la perizia egli dovrebbe concordare con il perito "*strumenti e documentazione da utilizzarsi*".

Il perito dovrebbe chiarire al minore di non essere un terapeuta ma di essere stato incaricato, in buona sostanza, d'essere stato chiamato a verificare la fondatezza e la veridicità delle sue asserzioni.

Egli dunque a differenza del terapeuta non può aprioristicamente considerarle per vere e neppure le può non - considerare ritenendole segnale terapeutico.

Egli deve validarle o smentirle, criticamente.

Il tenore del quesito affidato dovrebbe avere contenuto specifico e non indeterminato.

Le attività poste in essere nell'esecuzione dell'incarico dovranno essere conformi a specifici protocolli, documentate e documentabili.

Il perito si occuperà esclusivamente degli aspetti rientranti nella sua specifica competenza professionale, affidando l'analisi di altri, eventuali ed ulteriori aspetti, ad altri professionisti dello specifico tema.

La conclusione della prova scientifica, ovvero il suo risultato, sarà essere fornito, scevro da valutazioni di carattere personale, inferenze, ipotesi, pareri personali, alle parti.

Le quali potranno, senza temere di essere considerate interlocutori incolti o peggio maleducati, dialetticamente dialogare con i consulenti chiedendo loro conto degli strumenti utilizzati, della metodologia seguita e, udite udite, financo delle loro specifiche competenze in relazione al tema trattato.

Il Giudice le ascolterà con cura ed attenzione sapendo che anche da questa dialettica, a tratti inevitabilmente aspra, dipende il valore, il risultato di quella prova scientifica di cui ha affidato l'esecuzione.

Un paese meraviglioso.

Un paese in cui le altre parti processuali, conoscendo i limiti della prova scientifica ammessa, e le fondamentali modalità di sua esecuzione, ne presidino la conformità alle guide line e l'esecuzione ai sensi del gold standards, interloquendo dialetticamente e criticamente con il perito, con l'esperto, cui non possono certo pretendere di "insegnare il mestiere" ma che certo debbono obbligare a seguire le regole delle forensic science.

Un paese che, oggi ed a seguito degli interventi fatti dalle stesse categorie professionali degli esperti, è meno lontano dall'Italia.

Un paese che potremmo raggiungere impegnando le nostre personali capacità professionali ed intellettive, senza pigrizia, senza adagiarci sulla comoda risoluzione della vicenda, ed in ultima analisi sgravandoci di responsabilità, affidata al perito.

Studio Legale Associato

BBD

Bossi Buscaglia Dulio

avvocati in Novara